

Sosta a pagamento

Il Giudice di Pace di Gallarate annulla una sanzione elevata a una coppia di camperisti

di Pier Luigi Ciolli

Il Giudice di Pace di Gallarate annulla la sanzione elevata dalla Polizia Locale di Lonate Pozzolo e Ferno a carico di una coppia di camperisti per aver sostato in area dove la sosta è consentita per un tempo determinato senza porre in funzione il dispositivo di controllo della durata della sosta. Il veicolo oggetto di accertamento era al servizio di una portatrice di disabilità che aveva regolarmente esposto il proprio contrassegno. Pertanto, l'utente della strada era esonerato dall'obbligo del rispetto dei limiti di tempo. All'errore di accertamento della Polizia Locale di Lonate Pozzolo e Ferno si è aggiunto l'errore della Prefettura di Varese che in sede di ricorso ha confermato la sanzione contestando un fatto nuovo: la mancata attivazione del dispositivo di controllo della sosta costituisce violazione dell'art. 157, comma 6 del Codice della Strada perché dimostra il mancato pagamento in area dove la sosta è soggetta a pagamento. Di seguito i dettagli della vicenda.

Il 5 dicembre 2013, dinanzi al Giudice di Pace di Gallarate, si svolgeva la prima udienza per l'annullamento di una sanzione elevata dalla Polizia Locale di Lonate Pozzolo e Ferno (VA) a carico di una coppia di camperisti. L'amministrazione comunale contestava la violazione dell'art. 157 comma 6 e comma 8 del Codice della Strada perché il veicolo oggetto di accertamento sostava in una zona del sedime aeroportuale di Malpensa dove la sosta è consentita per un tempo limitato senza porre in funzione il dispositivo di controllo della durata della sosta.

In realtà, non sussisteva l'obbligo di segnalare l'orario d'inizio della sosta perché il veicolo oggetto di accertamento era a servizio di una portatrice di disabilità che aveva regolarmente esibito il proprio contrassegno sul veicolo. Infatti, l'art. 188 comma 3 del Codice della Strada prevede che *“i veicoli al servizio di persone invalide autorizzate a norma del comma 2 non sono tenuti all'obbligo del rispetto dei limiti di tempo se lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato”*. Inoltre, l'art. 11 del D.P.R. n. 503/1996 stabilisce che *“Alle persone detentrici del contrassegno di cui all'art. 12 viene consentita, dalle autorità competenti la circolazione e la sosta del veicolo al loro specifico servizio, purché ciò non costituisca grave intralcio al traffico, nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero quando siano stati stabiliti obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure quando sia stata vietata o limitata la sosta”*.

Vista la palese erroneità dell'accertamento, gli associati chiedevano alla Polizia Locale di Lonate Pozzolo e Ferno di annullare l'avviso di accertamento rinvenuto sul veicolo. Il Comune respingeva la richiesta costringendo a procedere con i ricorsi previsti dal Codice della Strada.

La Prefettura di Varese, chiamata a decidere in sede di ricorso ai sensi dell'art. 203 Codice della Strada, confermava la sanzione addirittura contestando un fatto mai accertato dai

verbalizzanti: *“nelle aree soggette a limitazione temporale subordinate al pagamento di un corrispettivo il soggetto esponente il contrassegno di cui all’art. 188 CdS dovrà corrispondere quanto previsto, eventualmente eccedendo il limite massimo di sosta consentito per il resto dell’utenza”*.

La Prefettura di Varese commetteva dunque un duplice errore: contestava un fatto non accertato dai verbalizzanti (sosta in area soggetta a limitazione temporale subordinata al pagamento di un corrispettivo) e riteneva violato l’art. 157, comma 6 Codice della Strada per il mancato pagamento sebbene la norma riguardi unicamente la sosta consentita per un tempo determinato.

Con l’assistenza degli avvocati Assunta Brunetti e Marcello Viganò, gli associati ricorrevano al Giudice di Pace di Gallarate evidenziando l’erroneità del provvedimento prefettizio.

In particolare, nel ricorso giudiziario si evidenziava che: l’obbligo di pagamento non rientra nella fattispecie disciplinata dall’art. 157, comma 6 del Codice della Strada che riguarda, invece, la sosta limitata nel tempo. In base alla norma: *‘Nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato è fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l’orario in cui la sosta ha avuto inizio. Ove esiste il dispositivo di controllo della durata della sosta è fatto obbligo di porlo in funzione’*.

L’art. 157, comma 6 prevede due distinte modalità attraverso le quali l’utente della strada deve segnalare l’orario d’inizio della sosta: a) con mezzi propri purché idonei a segnalare in modo chiaramente visibile, l’orario in cui la sosta ha avuto inizio; b) attivando il dispositivo di controllo della durata della sosta ove esistente. L’attivazione del dispositivo di controllo della durata della sosta prescritta dall’art. 157, comma 6 Codice della Strada, riguarda unicamente l’obbligo di segnalare l’orario d’inizio della sosta ove permessa per un tempo limitato. Il Codice della Strada prescrive l’attivazione dei medesimi dispositivi anche ad altri fini.

Sul punto, l’art. 7, comma 1 lett f) del Codice della Strada stabilisce che nei centri abitati i comuni possono stabilire aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta.

La mancata attivazione del dispositivo di controllo della durata della sosta prescritta dall’art. 7, comma 1, lett. f) costituisce violazione dell’obbligo di pagamento sanzionabile ai sensi dell’art. 7, comma 14 Codice della Strada.

Dunque, il medesimo dispositivo può essere utilizzato sia per indicare l’orario d’inizio della sosta ove permessa per un tempo limitato ex art. 157, comma 6 del Codice della Strada sia per dimostrare l’adempimento dell’obbligo di pagamento prescritto dall’art. 7, comma 1 lett. f) Codice della Strada.

Di conseguenza, nell’ipotesi di area in centro abitato in cui la sosta è consentita per un tempo limitato e, in più, a pagamento, la mancata attivazione del dispositivo di controllo della durata della sosta costituisce sia violazione dell’art. 157, comma 6 sia dell’art. 7, comma 14 Codice della Strada.

La Polizia Locale di Lonate Pozzolo e Ferno contestava agli odierni ricorrenti la sola violazione dell’art. 157, comma 6 Codice della Strada poiché la sosta era permessa per un tempo limitato e non era stato indicato in alcun modo l’orario di inizio.

Invero, i camperisti sanzionati erano esonerati dall’obbligo di segnalare l’orario d’inizio della sosta poiché il veicolo oggetto di accertamento era al servizio di una portatrice di disabilità che esponeva regolarmente il relativo contrassegno.

All’udienza del 5 dicembre 2013, il Giudice di pace di Gallarate annullava la sanzione e condannava la Prefettura di Varese alla restituzione del contributo unificato di 37,00 euro oltre che alle spese legali seppure nella misura esigua di 150,00 euro.

Di seguito il testo integrale della sentenza depositata il 4 giugno 2014.

Dal verbale risulta che i ricorrenti hanno lasciato il veicolo in zona ove la sosta è permessa per un tempo limitato. Poiché non v'è stata, né in corso di causa, né nella fase sottoposta all'esame del Prefetto (come si evince dal contenuto dell'ordinanza), alcuna contestazione sul fatto che fosse stato esposto il contrassegno per invalidi della sig.ra [REDACTED], tale circostanza deve ritenersi pacifica.

Partendo da tale presupposto, come precisato dalla Cassazione, con sentenza n. 21271/09, le persone invalide sono esonerate dalle limitazioni orarie nelle aree di parcheggio a tempo determinato e tale sembra essere, alla luce della contestazione così come formulata nel verbale, l'area sulla quale era posteggiato il veicolo dei ricorrenti ("... in zona ove la sosta è permessa per un tempo limitato senza porre in funzione dispositivi di controllo durata sosta").

La Prefettura di Varese, nell'ordinanza impugnata, ha fatto invece riferimento ad aree a pagamento, non menzionate nel verbale e la cui esistenza, oltre che tardivamente dedotta, avrebbe dovuto costituire oggetto di prova nel presente giudizio.

L'ordinanza impugnata va dunque annullata con condanna della Prefettura di Varese a restituire ai ricorrenti la sanzione versata di € 85,41 e alla rifusione delle spese di lite nella misura indicata in dispositivo.

PQM

Il Giudice di Pace di Gallarate, definitivamente pronunciando,

- annulla l'ordinanza impugnata. Condanna la Prefettura di Varese a restituire la somma di € 85,41 ai ricorrenti e a rifondere loro le spese di lite che quantifica in € 37,00 per spese ed € 150,00 per competenze.

Sentenza esecutiva per legge.

Così deciso in Gallarate, il 6 Dicembre 2013

IL CANCELLIERE
Sr Gabriele Rinaldi

Il giudice di pace

